



**Raffaele Coppola**

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università di Bari)

**Laicità relativa \***

**SOMMARIO:** 1. La laicità «relativa» come laicità necessaria - 2. Rilevanza costituzionale del sentimento religioso e principio di laicità statutale - 3. Laicità e dimensione della libertà - 4. Eguale libertà delle confessioni - 5. Eguaglianza giuridica, libertà e laicità - 6. Superamento del nodo del Crocifisso.

**1 - La laicità «relativa» come laicità necessaria**

Un panorama variegato e stimolante contraddistingue l'attuazione del principio di laicità nella realtà socio-politica dei Paesi dell'area occidentale<sup>1</sup>, trasmettendo l'immagine di un concetto davvero controverso, «esposto ad interpretazioni differenti, più o meno “ricche”, ampie o meno ampie»<sup>2</sup>. Si è giunti, non senza ragione, a negarne l'utilità dal punto di vista giuridico<sup>3</sup>, a distinguere fra pluralismo e laicità dello Stato<sup>4</sup> o, per converso, a parlare di laicità pluralistica, intesa come «norma di riconoscimento della volontà del legislatore nei conflitti identitari»<sup>5</sup>.

---

\* Relazione al convegno di studi *Religione e cultura fra globale e locale*, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata (Aula Magna), 19-20 aprile 2006, atti in corso di pubblicazione.

<sup>1</sup> Cfr. J. PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio della distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Milano, 2006, p. 2 ss.

<sup>2</sup> V. MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI e E. DOLCINI, V, Padova, 2005, p. 105.

<sup>3</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Roma, 1992, p. 68; *Presentazione*, in AA.VV., *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, a cura di G. DALLA TORRE, Torino, 1993, p. IX ss.

<sup>4</sup> Cfr. F. FINOCCHIARO, *La Repubblica italiana non è uno Stato laico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1997, I, p. 11 ss.

<sup>5</sup> N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un processo costituzionale*, Bologna, 2006, p. 52.



Il dialogo sulla laicità o intorno alle laicità, sui nuovi temi e sui nuovi problemi, non può prescindere da un nodo cruciale (oggetto del nostro convegno di studi), la cui soluzione comporta un bilanciamento tra valori contrastanti: il bisogno d'integrazione, tipico di una società multiculturale, a fronte del rispetto del patrimonio comune tradizionale, anche religioso, di un popolo o di una nazione, passando attraverso i valori sostanziali interconnessi di libertà, laicità ed uguaglianza<sup>6</sup>, da considerare, naturalmente, al livello d'attuazione normativa, che non è assolutamente corrispondente al diverso tipo di relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose<sup>7</sup>.

Con riferimento al principio di laicità dello Stato, ma così dicasi pure per gli altri principi, l'indagine comparatistica dimostra il maggiore successo, la validità della sua interpretazione in senso relativo (c.d. laicità *relativa*, storica o ponderata), tanto da poter affermare che non esiste concezione della laicità più *necessaria* di quella appena richiamata. In effetti le esperienze complessive degli Stati separatisti, sempre con riguardo all'area occidentale, non differiscono oggi ancor più di ieri, nella loro sostanza e ad esclusione del settore matrimoniale, dalle linee di legislazione proprie delle esperienze appartenenti al ceppo giurisdizionalista o al filone neo-concordatario, di cui sono importanti esponenti gli accordi di modificazione del concordato lateranense<sup>8</sup>.

Molteplici sono le altre disposizioni del diritto vigente mediante cui deve misurarsi la portata del principio di laicità alla luce della nuova chiave di lettura, arricchita dal consolidato ancoraggio etico della legislazione, imprescindibile per la vita delle democrazie. Qui un ruolo di primo piano è giocato dai dettami delle confessioni storiche e dal concomitante rilievo della retta coscienza dei cittadini (la c.d. religione o coscienza del popolo), nel delicato rapporto fra regola della maggioranza e tutela delle minoranze, nonché dal conseguente atteggiamento dello Stato nel raggio dei c.d. temi sensibili. Essi vanno dal riconoscimento della dignità di ogni persona al rispetto ed alla

---

<sup>6</sup> Cfr. F. ONIDA, *Una valutazione critica del nuovo concordato comparato con i sistemi degli ordinamenti non concordatari*, in AA. VV., *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede. Atti del Convegno nazionale di studio*, curati da R. COPPOLA, Milano, 1987, p. 512.

<sup>7</sup> Cfr. F. ONIDA, *L'influenza dei valori costituzionali sulla problematica ecclesiasticistica*, in AA. VV., *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, Milano, 1985, p. 426.

<sup>8</sup> Cfr. R. COPPOLA, *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede dal punto di vista del diritto comparato*, in *Iustitia*, 1995, p. 415 ss.; ID., *Profili comparatistici della tutela del sentimento religioso dopo i nuovi accordi tra Italia e Santa Sede*, in *Il diritto ecclesiastico (Raccolta di scritti in onore di L. De Luca)*, 1987, I, p. 298 ss.



salvaguardia dei suoi diritti, inalienabili e intangibili, all'assunzione del bene comune come fine e come criterio regolativo della politica<sup>9</sup>, con specificazioni che corrono dal divorzio all'aborto, ai simboli religiosi, alla posizione sulle coppie di fatto, sulla procreazione assistita, sull'eutanasia e via dicendo.

## **2 - Rilevanza costituzionale del sentimento religioso e principio di laicità statale**

Con riferimento all'esperienza italiana va innanzi tutto posto in luce, in quest'esposizione ragguagliativa dell'effettività del principio di laicità relativa, l'incidenza costituzionale del fatto o fattore religioso (norme di raffronto gli artt. 2, 8, 19, 3, comma 1, 20). Proprio sul presupposto di tale rilevanza è stato sostenuto dall'Alta Corte che, fra i beni costituzionalmente protetti, sia da annoverare il sentimento religioso, inteso come quel particolare momento della vita interiore, solitamente caratterizzato dalla partecipazione attiva e riconosciuta nei confronti di comunità, che praticano la stessa fede.

Trattandosi di protezione di un sentimento (citiamo letteralmente) che «vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune»<sup>10</sup>, ben si vede come, in linea con il panorama costituzionale evidenziato ed a somiglianza di tutti i Paesi occidentali, sia impossibile istituire confronti con differenti e assai caratterizzate situazioni politiche e giuridiche, dove vi sia ovvero ci sia stata una visione deteriore o negativa del fattore religioso (come nell'ex Unione Sovietica).

Il rilievo riconosciuto al sentimento religioso, anche in sentenze successive<sup>11</sup>, non ha impedito alla medesima Corte d'includere la laicità dello Stato fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Tanto significa che il suddetto principio non è derogabile né da principi generali dell'ordinamento né da impegni concordatari o comunitari e

---

<sup>9</sup> Cfr. nell'ottica del diritto pubblico ecclesiastico esterno (che ai nostri giorni si distacca sempre meno da quella del diritto ecclesiastico statale), G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, Roma, 1996, p. 190 ss.; R. COPPOLA, *Nuove prospettive in tema di diritto pubblico ecclesiastico esterno*, in *Archivio giuridico "F. Serafini"*, 1997, p. 679 ss.

<sup>10</sup> Cfr. Corte cost., 8 luglio 1975, n. 188, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975, p. 1512 s.

<sup>11</sup> Cfr. C. MIRABELLI, *Rassegna di giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in *Constitutional Jurisprudence in the Area of Freedom of Religion and beliefs, XI Conference of the European Constitutional Courts, I*, Warshaw, 2000, p. 405 ss.



nemmeno da altre norme costituzionali. La Corte ricava il principio di laicità da un complesso di norme costituzionali, in particolare gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20, non senza tener conto che, con le modificazioni consensuali del Concordato lateranense (punto 1 del protocollo addizionale), era stato già messo definitivamente da parte l'opposto principio della religione cattolica quale «sola religione dello Stato», sancito dall'abrogato art. 1 del Trattato del Laterano, che a sua volta si ricollegava all'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848.

La nostra Carta non dichiara in alcun luogo che lo Stato italiano è uno Stato laico (a differenza da quanto si legge nella Costituzione dei cugini francesi), ma la Corte desume parimenti il concetto di laicità da tale complesso di norme, precisando coerentemente che esso non implica «indifferenza dello Stato nei confronti delle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale»<sup>12</sup>. È in questione una bella definizione, costituente il punto terminale di un lungo processo di maturazione sul piano filosofico-giuridico, elastica e ricca di significati concreti, che si pone sul terreno delle confluenze degli itinerari culturali, dei ricorrenti processi di osmosi, produttivi della circolarità e della civiltà del diritto.

Oltre a un contenuto garantista, espresso e talvolta enunciato con formulazioni parzialmente diverse in altre sentenze<sup>13</sup>, la Corte offre della laicità un contenuto promozionale allorché delinea «l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologicizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini»<sup>14</sup>.

Fra le richiamate decisioni una specifica menzione merita la sentenza n. 421 del 1993, dove il principio di laicità viene, in materia di riserva di giurisdizione, espressamente ricollegato all'estraneità per lo Stato dell'elemento religioso<sup>15</sup>, cioè alla distinzione fra ordine spirituale e ordine temporale (art. 7, comma 1, Cost.), che si riconduce comunemente a Gelasio I (494 d. C.) ed, ancor prima, alla distinzione fra le appartenenze di Dio e quelle proprie del potere terreno, così come formulata dalla famosa ed insuperata massima evangelica circa il

---

<sup>12</sup> Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, in *Il diritto di famiglia*, 1989, p. 462.

<sup>13</sup> Cfr., per un quadro delle stesse fino all'anno 2000, C. MIRABELLI, *Prospettive del principio di laicità dello Stato*, in *Quaderni diritto e politica ecclesiastica*, 2001, p. 331 ss.

<sup>14</sup> Corte Cost., 12 aprile 1989, n. 203, cit., p. 469.

<sup>15</sup> Cfr. Corte cost., 1 dicembre 1993, n. 421, in G.U., 1<sup>a</sup> serie speciale – Corte costituzionale, n. 50, 9 dicembre 1993, p. 12.



tributo a Cesare (Matteo, 22, 21). Su di essa si fonda una delle principali peculiarità della tradizione politico-giuridica occidentale<sup>16</sup>, opposta alla concezione tendenzialmente monista, accolta dall'Islam, che ha origine nell'antichità<sup>17</sup>.

La distinzione fra potere religioso e potere civile-politico costituisce il nucleo più ristretto ed essenziale del principio di laicità o non confessionalità dello Stato, secondo una teorizzazione che, al di là dell'espresso riferimento costituzionale alla Chiesa cattolica, in realtà si estende a tutte le confessioni religiose, con esclusione del richiamo alla sovranità, venendo in gioco il carattere «supremo» del principio stesso<sup>18</sup> «nella duplice direzione del divieto di reciproche interferenze e del divieto di commistione tra le istituzioni»<sup>19</sup>

### 3 - Laicità e dimensione della libertà

È qui che la problematica si accresce e si attualizza con riferimento ai simboli religiosi ed, in particolare, all'uso del Crocifisso nei locali pubblici, come desumibile da alcune prese di posizione del Consiglio di Stato<sup>20</sup>, che hanno posto a livello ermeneutico un punto fermo, difficilmente eludibile, dopo l'ordinanza della Corte costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004<sup>21</sup>. Più che di una escogitazione o di un'operazione conservativa del Consiglio di Stato, effettuata sul presupposto di antecedenti elaborazioni dottrinali<sup>22</sup>, si

---

<sup>16</sup> Cfr. P. CATALANO e P. SINISCALCO, *Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo del XXV seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla terza Roma»*, in *Index*, 1995, p. 462. Per la distinzione, che ha origine repubblicana, di «sacerdotia» e «magistratus» cfr. P. CATALANO, *Elementi romani della cosiddetta laicità*, *ivi*, p. 477.

<sup>17</sup> Cfr. P. GISMONDI, *Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 1975, p. 28; O. FUMAGALLI, *«A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio»*, Milano, 2006, pp. 3-13.

<sup>18</sup> Cfr. Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334, in *Il diritto ecclesiastico*, 1997, II, p. 103.

<sup>19</sup> G. CASUSCELLI, *«L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 7, Napoli, 2002, p. 88.

<sup>20</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sez. sesta, 13 febbraio 2006, n. 556, in *Foro italiano*, 2006, III, p. 181 ss.; adunanza sez. seconda, 15 febbraio 2006, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, 2006, all'url [www.olir.it](http://www.olir.it)

<sup>21</sup> Cfr. Corte Cost., ord. 13 dicembre 2004, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, p. 4280 ss.

<sup>22</sup> Cfr. R. COPPOLA, *Ancora sulla guerra mossa al Crocifisso: riflessioni minime di un ecclesiasticista*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2002, all'url [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); ID., *Ma la «laicità relativa» non l'ho inventata io...ovvero dell'uguaglianza delle confessioni religiose secondo Procuste*, *ivi*; ID., *Il simbolo del Crocifisso dopo il caso di Ofena*, *ivi*, 2004.



tratta di precisazioni discendenti dall'approccio storico e dall'analisi delle norme (fondamentali, di derivazione pattizia o di produzione unilaterale statale), che inducono a leggere il principio di laicità nel complessivo quadro costituzionale e ordinamentale, senza allontanarlo dall'orizzonte delle libertà e dell'uguaglianza giuridica, a cui risulta intimamente collegato<sup>23</sup>.

Si pensi, per fare qualche esempio, al controllo ecclesiastico dell'insegnamento religioso, alla disciplina dell'assistenza spirituale nelle c.d. strutture segreganti, all'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, alle varie forme di finanziamento delle confessioni religiose; principalmente all'impegno dello Stato e della Chiesa cattolica, sancito dall'art. 1 della l. 25 marzo 1985, n. 121 (che non ricorre in alcuna delle leggi di approvazione delle intese stipulate con le confessioni diverse dalla cattolica), alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese, quantunque nel rispetto dell'indipendenza e della sovranità di ciascuno nel proprio ordine<sup>24</sup>.

Come abbiamo visto, nell'area convenzionalmente denominata occidentale, la laicità richiede certamente e ovunque, anche nel pensiero dell'Alta Corte, la distinzione fra la dimensione spirituale e quella temporale, nonché fra gli ordini e le società a cui tali dimensioni sono proprie (il c. d. dualismo cristiano di vincoli e di funzioni), ma, per il resto, è «relativa» alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, quindi è essenzialmente «storica», legata com'è al divenire di detta organizzazione o corporazione istituzionale. Se pure esistesse un'idea astratta di laicità (sulla falsariga ad esempio di quella francese, sovente presa a modello), non cesserebbe di essere vero che relativa ne sarebbe comunque l'applicazione, nel senso che il principio di laicità, depurato dalle incrostazioni agnostiche o indifferentistiche, così come vuole la Corte costituzionale, viene ad essere determinato nelle sue concrete condizioni di utilizzo con riferimento alla tradizione culturale ed ai costumi di vita di ciascun popolo, come si sono riversati nei rispettivi ordinamenti giuridici<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. V. MORMANDO, *op.cit.*, p. 110.

<sup>24</sup> Cfr., diffusamente, L. GUERZONI, *Gli accordi del 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede: dall'ideologia del concordato "nuovo" alla realtà del nuovo concordato*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, II, Modena, 1989, p. 770 ss.; più di recente, fra gli altri, J. PASQUALI CERIOLI, *op. cit.*, p. 146 ss.

<sup>25</sup> Cfr. R. COPPOLA, *Il simbolo del Crocifisso e la laicità «relativa» o ponderata*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2006, all'url [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), ID., "Laicità relativa" fra lo Stato e la fede – Il Crocifisso? Incarna valori comuni, in *DG- Diritto e giustizia*, 30, 29 luglio 2006, pp. 94-95.





Ciò è accaduto in ogni Paese interessato, perfino in Francia, dove dalla laicità negativa di impronta rivoluzionaria, dalla «idéologie de combat» delle origini<sup>26</sup>, si è passati via via ad una fase più morbida, ad una sorta di «laicisation de la laïcité», sulla quale si torna a discutere dopo gli irrigidimenti della nuova legge sui simboli religiosi (15 marzo 2004), ispirata da un recupero deciso dei valori della tradizione separatista con pregiudizio della libertà delle confessioni e della libera espressione individuale della fede dei cittadini<sup>27</sup>.

Per converso, la via italiana alla libertà religiosa, individuale e collettiva, segnata dal legislatore e dagli importanti interventi della Corte costituzionale, indica una prevalenza della libertà sulla laicità, tanto che può ben affermarsi che dove è assoluta la laicità relativa è la libertà o, al contrario, che dove è relativa la laicità si accresce la dimensione della libertà. A differenza dalla laicità, mai infatti per essa è stato rivendicato, con qualche successo, il carattere dell'assolutezza nella lunga storia dell'evoluzione della società e del diritto.

#### **4 - Eguale libertà delle confessioni**

Libertà religiosa degli individui o dei gruppi e libertà delle confessioni religiose sono reciprocamente complementari e come tali, nella loro complementarità, sono state prese in considerazione dalla giurisprudenza costituzionale<sup>28</sup>. In una tale ottica, ribaltando l'impostazione usualmente seguita (specie prima dell'entrata in funzione della nuova struttura di garanzia), l'accento va posto indubbiamente sull'art. 8, comma 1, Cost., non a torto ritenuto la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano<sup>29</sup>, applicabile a tutte le confessioni, compresa la cattolica.

La norma peraltro, come fin da principio ebbe a chiarire la Corte costituzionale, fa riferimento a una «eguale libertà» davanti alla legge, non sancisce una «identità di regolamento» dei rapporti con lo Stato<sup>30</sup>,

---

<sup>26</sup> Cfr. F. PATRUNO, *La guerra ai Crocifissi ed ai simboli del cattolicesimo di fronte alla cultura italiana ed europea*, in *Studio Celentano*, 2003, all'url [www.studiocelentano.it](http://www.studiocelentano.it) (con numerose esemplificazioni circa gli eccessi di questa ideologia)

<sup>27</sup> Cfr., per gli opportuni approfondimenti, P. CAVANA *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004; H. SALTON, *Una legge senza delitto? La nuova normativa francese sui simboli religiosi a scuola tra diritto, politica e laicità*, in *Cesnur-Center for studies on new religions*, 2006, all'url [www.cesnur.org](http://www.cesnur.org)

<sup>28</sup> Cfr. C. MIRABELLI, *Rassegna*, cit., p. 392 ss.

<sup>29</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Il potere autorizzativo nel diritto ecclesiastico*, Milano, 1974, p. 15 ss.; G. CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Milano, 1974, p. 140 ss.

<sup>30</sup> Cfr. Corte costituzionale, 30 novembre 1957, in *Raccolta Corte cost.*, vol. IV, 1957, p. 252.



anche se questo non può certamente comportare una qualsivoglia differenziazione dall'angolo visuale delle garanzie effettuali di fruizione dei diritti, ove si considerino (come giusto e opportuno) i diritti di libertà «non solo nel loro contenuto negativo...ma anche nel loro contenuto positivo», pertinente appunto al «profilo della concreta fruibilità dei diritti stessi»<sup>31</sup>.

Se questo è vero, sembra ultroneo invocare, come hanno fatto non senza base il Ministero dell'Interno (nota 5160 del 5 ottobre 1984) ed il Consiglio di Stato (parere 63/1988), la nostra tradizionale identità nazionale per giustificare l'esposizione del simbolo del Crocifisso<sup>32</sup>, riguardata come eccezionale deroga al principio di cui all'art. 8, comma 1, Cost.. In realtà la permanenza nei luoghi pubblici del Crocifisso, sia come elemento religioso sia storico-culturale, non costituisce una deroga, ma una garanzia per l'attuazione dello stesso principio della (eguale) libertà delle confessioni giacché, come è stato opportunamente osservato, «una volta eliminato un simbolo religioso non se ne possono ammettere altri neanche indirettamente, né si possono consentire comportamenti che manifestamente e pubblicamente si richiamino ad una religione o ad un'altra, o che richiedano il mantenimento di determinate identità religiose o culturali»<sup>33</sup>.

Che è quanto accaduto, come abbiamo ricordato, nella Repubblica francese edificata sulla laicità, eretta al rango di valore indeclinabile, che ha finito col produrre il grave effetto di mortificare la libertà ed il multiculturalismo. Ecco perché, almeno a nostro avviso, la Corte costituzionale non avrebbe potuto comunque sancire, in Italia, l'illegittimità delle norme concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche (e giudiziarie). Oltretutto esso non offende, a voler essere realistici, la «eguale» libertà e la sensibilità di chi non crede né delle altre confessioni o associazioni religiose, quanto meno nella vigenza di regimi con autentica vocazione democratica.

---

<sup>31</sup> Cfr. V. ONIDA, *Profili costituzionali delle intese*, in AA.VV., *Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, a cura di C. MIRABELLI, Milano, 1978, p. 39.

<sup>32</sup> Cfr., per il testo della nota ministeriale, L. ZANNOTTI, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1990, I, p. 343, mentre il testo del citato parere del Consiglio di Stato si può consultare in *Quaderni diritto e politica ecclesiastica*, 1989, p. 197 ss. In merito alle esperienze di «laicizzazione del simbolo» in alcuni Paesi stranieri cfr. A. MADERA, *I simboli religiosi nell'ordinamento statunitense*, in AA. VV., *I simboli religiosi tra diritto e cultura*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Milano, 2006, p. 326 s.

<sup>33</sup> C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea - legislazione italiana*, 2ª ed., Torino, 2005, p. 196.





Proprio la Corte costituzionale, in tutto il quadro della sua giurisprudenza utilmente applicabile<sup>34</sup>, pur asserendo il valore fondante della libertà di coscienza<sup>35</sup>, da intendere come prioritaria libertà di scelta<sup>36</sup>, preclude qualsivoglia apertura nei confronti di presunte lesioni «subliminali» dei diritti di libertà, con riguardo ai singoli ed alle confessioni religiose; manifesta chiaramente di propendere per il riconoscimento di lesioni intelligibili, obiettive, interpretate con equilibrio e secondo parametri giuridici condivisi, piuttosto che alla stregua di un incerto «dover essere», sovente scaturente da postulati ideologici e confessionali o, comunque, da punte di mal celata intolleranza.

## 5 - Eguaglianza giuridica, libertà e laicità

Nella giurisprudenza dell'Alta Corte libertà ed uguaglianza giuridica sono valori sostanziali pur essi complementari, che possono costituire un sicuro parametro di confronto nella tematica dei simboli religiosi come nelle altre questioni concrete dietro ricordate.

Si tocca in tal modo l'apice della presente disamina, che, ancora una volta, procede di pari passo con la rimeditazione del principio di laicità dello Stato nel senso dietro esposto (l'unico davvero «non formalistico») di laicità relativa, ponderata, aperta<sup>37</sup> ovvero, come si diceva in Francia prima della l. n. 2004-228, di «nouvelle laïcité», propugnata dai sostenitori della valorizzazione dell'identità religiosa per il contributo da essa offerto allo sviluppo sociale e culturale del Paese.

Come risaputo, il pensiero della Corte costituzionale (quello più nitidamente emergente anche dal complicato dibattito sui simboli religiosi) è principalmente racchiuso nella serie di sentenze riguardanti la tutela penale della religione<sup>38</sup>, che hanno prodotto la

---

<sup>34</sup> Cfr. R. COPPOLA, *I principi della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (venticinque anni di attività)*, Milano 1982 (ristampa, Bari 1992); S. DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie...(1957-1986)*; ID., *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie...(1987-1998)*, Milano, 1999; A. ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, *passim* (l'aggiornamento nelle principali riviste).

<sup>35</sup> Cfr. Corte Cost., 5 maggio 1995, n. 149, in *Il diritto ecclesiastico*, 1995, II, p. 293 ss.

<sup>36</sup> Cfr. E. N. LUTTWAK, S. CREPERIO VERRATTI, *Che cos'è davvero la democrazia*, Milano 1996, p. 164 ss.; ID., *Il libro delle libertà*, Milano 2000, p. 15 ss.

<sup>37</sup> Contra P. STEFANI, *Il Crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Il diritto di famiglia*, 2004, p. 861.

<sup>38</sup> Cfr. a quest'oggetto, pur nella ricca bibliografia, E. G. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del codice penale*, Padova,



depenalizzazione del reato di bestemmia (art. 57 del d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507) e le conseguenti, speculari modifiche del legislatore nel quadro dei reati di opinione, come configurate negli artt. 7-10 della l. 24 febbraio 2006, n. 85.

La Corte in un primo tempo, avanti la sentenza n. 329 del 1997, aveva difeso la tesi dell'uguaglianza nella libertà e della possibile disuguaglianza nella protezione, partendo appunto dall'eguale libertà delle confessioni religiose, che peraltro non esclude un diverso regolamento dei loro rapporti con lo Stato<sup>39</sup>. Con il detto gruppo di sentenze, la prima in ordine di tempo quella appena richiamata<sup>40</sup>, la Corte si è pienamente adeguata, abbandonando il criterio sociologico-quantitativo, alla concezione di Francesco Ruffini, formulata quando «la battaglia per la libertà appariva, ed era già (per chi si fermasse a quel momento politico), una battaglia perduta»<sup>41</sup>.

Egli, che accanto a Francesco Scaduto, è considerato uno dei fondatori della scuola italiana del diritto ecclesiastico, che pure aveva sostenuto la necessità pratica per lo Stato di adeguare la sua condotta in relazione alla differente posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel nostro Paese, anche perché «vi è una parità nel senso falso, ...dell'uguaglianza assoluta, astratta, matematica, e una parità nel senso giusto, ...quella dell'uguaglianza relativa, concreta, giuridica<sup>42</sup>, nettamente escludeva ogni disparità fra religione cattolica e religioni non cattoliche in materia di tutela penale. Dato un sistema diverso – scriveva il Ruffini - «ne consegue incontrovertibilmente che un più di punizione contro le offese e gli attentati significhi necessariamente un più di protezione e implichi, di conseguenza, un più di libertà religiosa; e che, inversamente, un meno di protezione significhi un meno di libertà. Uguale libertà importa uguale protezione»<sup>43</sup>.

La lettura di queste espressioni di un libro, che fu altissima prova di fiducia nella libertà, allorché nulla faceva prevedere il corso successivo degli eventi, assume maggiore significato alla luce dei condivisibili sviluppi della giurisprudenza costituzionale, da

---

1964; N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2000, p. 61 ss.; M. C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, 2004; V. MORMANDO, *op. cit.*, p. 31 ss.

<sup>39</sup> Cfr. R. COPPOLA, *I principi*, cit., p. 48 ss.

<sup>40</sup> Cfr. Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329, in *Foro italiano*, 1998, I, c. 26 ss.

<sup>41</sup> P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, introduzione a F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, 2<sup>a</sup> ed., rist. anastatica, Firenze, 1975, p. VII.

<sup>42</sup> F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, 1924, p. 424.

<sup>43</sup> F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, cit., p. 80.



interpretare, secondo un'apprezzata dottrina, in un senso decisamente rigido, come se la rilevata incidenza del principio supremo di laicità sul principio di eguaglianza avesse prodotto, anche alla luce dei ripensamenti della Corte, il corollario del più assoluto divieto di discipline differenziate in base all'elemento della religione<sup>44</sup>.

Chi scrive ritiene sommessamente, memore dell'insegnamento del grande maestro, che così non sia stato. La giurisprudenza costituzionale, specialmente dell'ultimo decennio, con il rigetto di posizioni privilegiate ha riaffermato il vigore del principio di uguaglianza «proporzionale» anche a proposito dei corpi morali operanti nell'ordinamento, quindi delle confessioni religiose, rendendo evidente la riflessione sopra effettuata, cioè che relativa non è tanto la nozione di laicità quanto la sua applicazione rispetto ad un'idea, ad «una parola un po' ambigua», comunemente assunta ancor oggi in un senso alquanto rigido, mutuato dallo Stato liberale ottocentesco o dall'ideologia rivoluzionaria di fine '700, che fa da battistrada all'incedere dello spirito illuminista.

Ma laicità e Stato laico possono designare (e così i termini non assumono alcuna connotazione relativa) l'attitudine o il carattere dello Stato non confessionale, di uno Stato che non si occupa di garantire con sanzioni giuridiche «*stricto sensu*» la normativa di una determinata confessione, come può essere in Occidente la Chiesa cattolica, ma nel contempo riconosce il valore del sentimento religioso dei cittadini, l'esistenza di istituzioni religiose operanti nel tessuto vivo della comunità<sup>45</sup>, regolate da norme statuali reciprocamente coerenti in relazione all'obiettiva diversità di situazioni e di circostanze.

Secondo detta linea, la laicità consiste, in via generale, nell'applicazione da parte dello Stato del principio di eguaglianza, nell'accezione beninteso di eguaglianza concreta, giuridica (se si vuole, anche qui «relativa»), espressione del compito di classificazione appartenente al legislatore. È appunto su questa linea che si colloca la giurisprudenza dell'Alta Corte, pure negli odierni sviluppi<sup>46</sup>, nel solco delle insuperate intuizioni ruffiniane.

---

<sup>44</sup> Cfr. G. CASUSCELLI, *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Digesto IV edizione*, vol. XV pubblicistico, Torino, 2000, p. 439 ss.

<sup>45</sup> Cfr. il discorso di Benedetto XVI in occasione del convegno nazionale promosso dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani, 9 dicembre 2006, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>46</sup> Oltre alla rammentata sentenza n. 329 del 1997 (nota 40), cfr. Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000, p. 3969 ss., 9 luglio 2002, n. 327, in *Il diritto ecclesiastico*, 2002, II, p. 179 ss.; 29 aprile 2005, n. 168, in *Foro italiano*, 2005, I, c. 2288 ss.



Ciò che, invece, è indivisibile per la Corte costituzionale (pertanto fuori del principio di eguaglianza proporzionale, dominato com'è da quello di eguaglianza come parità) è la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto inviolabile di libertà religiosa; non è divisibile, inoltre, la protezione della libertà delle confessioni e della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, qualunque sia la confessione di appartenenza<sup>47</sup>.

## 6 - Superamento del nodo del Crocifisso

Tutto quanto esposto non è irrilevante ai fini della *querelle* in ordine all'affissione del Crocifisso all'interno delle strutture pubbliche. Una vicenda – ben si può notare – che assume valore emblematico per l'intelligenza e l'affinamento del concetto di laicità relativa, opponendosi esso a quelle teorie massimalistiche che, in nome di un malinteso spirito laico, indirizzano verso forzature non corrispondenti ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali, anche del Supremo Collegio.

Recentemente, infatti, le Sezioni Unite civili della Cassazione, respingendo ogni interpretazione contraria, hanno ritenuto l'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella soggetta materia (rimozione del Crocifisso), condividendo l'assunto del Consiglio di Stato di cui alla rammentata sentenza n. 556 del 2006, che, in una controversia simile, aveva appunto affermato la propria giurisdizione come in qualunque ipotesi in cui la vertenza abbia ad oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo; ossia quando, così conclude l'ordinanza delle Sezioni Unite, «l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l'annullamento»<sup>48</sup>.

Detta ordinanza rappresenta un altro punto fermo in favore della permanenza del Crocifisso nei locali pubblici almeno nell'attuale quadro di riferimento, segnato dalla mancanza di una esplicita previsione di legge impositiva dell'obbligo. Di fatto, l'inversione di una precisa tendenza, che si faceva impropriamente derivare dalla nota

---

<sup>47</sup> Cfr. Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440, in *Foro italiano*, p. 30 ss.

<sup>48</sup> Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, ord. 10 luglio 2006, n. 15614, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, 2006, all'url [www.olir.it](http://www.olir.it), nonché il commento in *Giurisprudenza italiana, recentissime*, 2006, p. 339 s.



sentenza della Suprema Corte, sezione IV penale<sup>49</sup>, la quale, sulla base di argomentazioni che hanno avuto notevole risalto nell'intellettualità e presso la pubblica opinione, era giunta a sostenere che la presenza di un simbolo o di un'immagine religiosa, *pure in altri seggi elettorali*, costituisse giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario del seggio per l'ipotizzato contrasto con la libertà di coscienza individuale e con i principi di laicità dello Stato e di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Cfr., in giurisprudenza, Tribunale L'Aquila, ord. 23 ottobre 2003, in *Giustizia civile*, 2004, I, p. 499 ss.; circa il rigetto dell'istanza cautelare e l'annullamento del provvedimento, Tribunale L'Aquila, ord. 19 novembre 2003, in *Foro italiano*, 2004, I, p. 1262 ss.

<sup>50</sup> Cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV penale, 6 aprile 2000, n. 4273, in *Il diritto ecclesiastico*, 2001, II, p. 254 ss. In senso contrario, peraltro, cfr. Corte di Cassazione, Sez. III penale, 13 ottobre 1998, n. 10, in *Rivista penale*, 1999, p. 167.